

I SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA (RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO)

APPROFONDIMENTO

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Per effetto della riforma operata con la legge n. 335/1995, esistono tre sistemi di calcolo della pensione:

1. **il sistema retributivo**, nel quale l'importo della pensione è commisurato alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi;
2. **il sistema contributivo**, nel quale l'importo della pensione è rapportato alla «quantità» dei contributi versati nell'arco dell'attività lavorativa e all'attesa di vita al momento del pensionamento;
3. **il sistema misto**, che si configura come una combinazione dei due predetti sistemi di calcolo.

SEGUE

I tre sistemi di calcolo vengono applicati *pro rata temporis* in relazione alla **anzianità contributiva maturata al 31.12.1995**.
In particolare:

- a) chi a quella data aveva maturato **almeno 18 anni di anzianità contributiva** ha diritto a una pensione calcolata con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e, per effetto della riforma Monti- Fornero, con il sistema contributivo dal 01.01.2012;
- b) chi alla stessa data aveva **meno di 18 anni di contributi** ha diritto a una pensione c.d. mista: calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 01.01.1996;
- c) chi **ha il primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995** ha diritto a una pensione calcolata integralmente con il sistema contributivo.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO - INTRODUZIONE

Nel sistema retributivo **la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni** (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Tale sistema si basa su tre elementi:

- 1) **l'anzianità contributiva**, data dal totale dei contributi (ad ogni titolo versati) fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo;
- 2) **la retribuzione/reddito pensionabile**, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutati sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
- 3) **l'aliquota di rendimento**, pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro determinati limiti stabiliti con legge per poi decrescere per fasce di redditi elevati.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO - L'IMPORTO DELLA PENSIONE

L'importo della pensione retributiva è costituita dalla somma di due distinte quote:

1. **la quota A** è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 e **corrisponde alla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, (260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento) per i lavoratori dipendenti;** e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi.
2. **la quota B** è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 01.01.1993 fino alla data di decorrenza della pensione e **corrisponde alla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.**

N.B. Le singole retribuzioni annue incluse nel calcolo della retribuzione media finale pensionabile sono rivalutate - sulla base di una serie di coefficienti forniti dall'ISTAT- dall'anno in cui sono percepite fino a quello immediatamente precedente il pensionamento.

L'IMPORTO DELLA PENSIONE (2)

- 3) Sulla retribuzione pensionabile media finale si applicano poi **le aliquote di rendimento** e così si ottiene la quota annua di prestazione maturata dal lavoratore. Le aliquote sono diverse per la quota A e la quota B;
- 4) Le due quote (A e B) di pensione annue devono essere poi moltiplicate per le anzianità contributive maturate dal lavoratore;
- 5) **Il risultato della moltiplicazione costituisce la pensione totale corrispondente alla quota A e alla quota B.**

L'aliquota di rendimento è un valore che viene utilizzato per trasformare in pensione la media delle retribuzioni annue rivalutate (cosiddette retribuzioni pensionabili) percepite dal lavoratore entro un tetto di 40 anni di contributi.

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2023 QUOTA A

1 - ANZIANITA' MATURE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 51.803,58	996,22	80	0,00153846	41.442,86	3.187,91
Oltre € 51.803,58 Fino a € 68.898,77 (fascia di € 17.095,19)	996,22 1.324,98 328,75	60	0,0011538	10.256,70	788,98
Oltre € 68.898,77 Fino a € 85.993,94 (fascia di € 17.095,19)	1.324,98 1.653,73 328,75	50	0,000961538	8.547,61	657,51
Oltre € 85.993,94	1.653,73	40	0,00076923		

Fonte: Circolare INPS n.135/2022

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2023- QUOTA B: DAL 01.01.1993 FINO AL 31.12.1995 O 31.12.2011

2 - ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 51.803,58	996,22	80	0,00153846	41.442,86	3.187,91
Oltre € 51.803,58 Fino a € 68.898,77 (fascia di € 17.095,19)	996,22 1.324,98 328,75	64	0,001230769	10.940,97	841,61
Oltre € 68.898,77 Fino a € 85.993,94 (fascia di € 17.095,19)	1.324,98 1.653,73 328,75	54	0,001038461	9.231,44	710,11
Oltre € 85.993,94 Fino a € 98.426,81 (fascia di € 12.432,86)	1.653,73 1.892,83 239,09	44	0,000846153	5.470,55	420,81
Oltre € 98.426,81	1.892,83	36	0,000692307		

Fonte: Circolare INPS n.135/2022

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO –CARATTERISTICHE

L'importo della pensione si ottiene moltiplicando il **montante contributivo** per un **coefficiente di trasformazione**.

- Il Montante Contributivo è determinato dalla somma dei contributi versati in tutta la vita lavorativa, “virtualmente” accantonati in un conto individuale e rivalutati a un tasso di rendimento annuo che è pari alla variazione quinquennale del PIL.
- Ogni anno l'INPS fissa un massimale della base contributiva e pensionabile: la retribuzione percepita annualmente che supera il massimale non è assoggettabile alla contribuzione previdenziale e non è computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Si tratta infatti di un limite invalicabile per il versamento della contribuzione e per l'erogazione dei trattamenti pensionistici.
- Per il massimale del 2023 si veda la circolare INPS n. 11 del 01.02.2023.
- Il Coefficiente di Trasformazione: (i) è l'elemento che permette di determinare le rate della pensione; (ii) è differenziato in ragione dell'età di accesso alla pensione ed esprime il periodo presuntivo di fruizione del trattamento (infatti cresce in relazione all'aumento dell'età di pensionamento).
- I nuovi coefficienti di trasformazione per il biennio 2023-2024 si possono consultare qui.